

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PERUGIA
CONT. 1265/00 (Avv. Ristori)

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

RICORSO EX ART. 373 C.P.C. PER LA SOSPENSIONE

DELL'ESECUZIONE PROVVISORIA

Ill.mo Sig. Presidente

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, GIA' MINISTERO DEL TESORO, in persona del legale rapp.te pro-tempore, rapp.to e difeso dall'**AVVOCATURA DELLO STATO**, espone quanto segue.

1. con ORDINANZA N. 12/2000 resa dalla Corte d'Appello di Perugia in data 23.1.2001, depositata in data 19.3.2001, comunicata il 28.3.2001, e dichiarata provvisoriamente esecutiva, il Ministero del Tesoro è stato condannato al pagamento in favore de SACCONI GIANCARLO, della somma di **£. 500.000.000** a titolo di riparazione per ingiusta detenzione e di **£. 2.500.000** a titolo di rimborso di spese di lite (doc.1).
2. Il Ministero del Tesoro ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza con ricorso depositato il 11.4.2001, presso la cancelleria di Codesta Ecc.ma Corte, come da copia che si allega e da certificato attestante l'avvenuto deposito del ricorso (doc. 2 e 3).
3. Il Ministero del Tesoro, nel ricorso per cassazione, ha avanzato anche istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata, in applicazione analogica dell'art. 612 c.p.p. secondo cui la Corte di Cassazione in pendenza di ricorso può sospendere (a richiesta dell'imputato o del responsabile civile) l'esecuzione delle condanna civile. Tale richiesta è stata tuzioristicamente proposta in consonanza con quell'indirizzo ermeneutico della S.C. (v. Cass. pen., sez. un., 26 novembre 1997, n. 14) secondo cui *"la disciplina normativa del*

procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione non può che essere rinvenuta nel codice di rito penale le cui disposizioni, in assenza di un'espressa deroga, trovano in materia integrale applicazione".

4. Nel frattempo SACCONI GIANCARLO, ha intimato atto di precetto dapprima in data 31.5.2001 e successivamente in data 12.7.2001, con contestuale notifica del titolo esecutivo, chiedendo il pagamento, entro 120 giorni a decorrere dalla predetta data, di £. 513.428.846.
5. E' prossimo lo spirare del termine dilatorio (di 120 giorni), concesso all'Amm.ne prima di poter essere assoggettata ad esecuzione, e decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, cui del resto anche controparte ha condizionato la propria pretesa esecutiva,
6. La Suprema Corte a tutt'oggi non ha emesso alcun provvedimento in ordine all'istanza di sospensione immediata di cui si è detto sopra.
7. In ogni caso il procedimento per ingiusta detenzione, seppure inserito nell'ambito della procedura penale si connota per il suo contenuto civilistico, come riconosciuto dalla preponderante giurisprudenza, sia di merito che di legittimità. In particolare la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che *"in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il soggetto richiedente non è assimilabile all'imputato ma piuttosto all'attore in un giudizio civile; ne consegue che non si applicano gli art. 571 e 613 c.p.p. nella parte in cui consentono all'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione"* (Cass. pen., sez. IV, 9 maggio 2000, n. 2772). Nel procedimento per l'attribuzione di somme di denaro a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, la cui

sedes materiae nel codice di procedura penale (art. 314-315) non ha mutato la natura civile della relativa azione dell'interessato, si applicano per quanto non diversamente disposto, i principi e le norme di diritto processuale civile.... (Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 1999). Sottolinea ancora la Suprema Corte che: "il rapporto processuale relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione ha natura civile, anche se inserito in una procedura che si svolge dinanzi al giudice penale, trattandosi di controversia concernente il regolamento di interessi patrimoniali (attribuzione di una somma di denaro) tra il privato, titolare del diritto alla riparazione, e lo Stato. Conseguentemente il carico delle spese va regolato secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c." (Cass. pen., sez. un., 12 marzo 1999, n. 8). Ma certamente incisivo, per quello che qui interessa, è quanto da ultimo affermato da Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 1999, n. 267 secondo cui "in materia di riparazione per ingiusta detenzione - istituto di carattere civilistico inserito solo per motivi di opportunità e di analogia con quello della riparazione dell'errore giudiziario nell'ambito del c.p.p. e soggetto quindi, salvo espressa deroga, ai principi ed alle norme processuali civilistiche anche in tema di mezzi d'impugnazione....."

8. Alla stregua di tali premesse appare pertanto possibile e preferibile applicare alla presente vicenda l'istituto di cui all'art. 373 c.p.c., che consente al Giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato di sospendere l'esecuzione o di imporre che sia prestata idonea cauzione

quando dall'esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno.

9. Nella specie, va evidenziato che sussistono entrambi i requisiti richiesti per la concessione della sospensione (o quantomeno di idonea cauzione). In particolare il danno che subirebbe l'Amm.ne dall'esecuzione dell'ORDINANZA N. 12/2000 è certamente grave, atteso l'importo precettato pari a £. 513.428.846 lire. Tale somma, nell'ipotesi in cui non possa essere recuperata, non può certo configurare un danno di tenue entità e ciò anche per l'Amm.ne Statale, cui purtroppo, nell'immaginario collettivo, ma non certamente nella considerazione dell'Ecc.ma Corte adita, viene attribuito una ipotetica "spersonalizzazione" da un patrimonio mobiliare che, oltre ad essere di notoria scarsa entità, è anche, e soprattutto, riferibile a ciascuno dei cittadini!

10. Il danno sarebbe certamente irreparabile attesa la sua entità che lo rende ex se difficilmente riparabile e la situazione del SACCONI, che, almeno quale pensionato, percepisce redditi impignorabili e quindi tali da non poter mai essere aggrediti, né fornisce altre adeguate garanzie di restituzione.

11. Va inoltre osservato, per completezza difensiva, che l'ordinanza di cui si chiede la sospensione dell'esecuzione è stata dichiarata provvisoriamente esecutiva per l'intero importo liquidato, ai sensi dell'art. 282 c.p.c. Ma nella specie doveva trovare applicazione solo l'art. 646 c.p.p., (cui rimanda l'art. 315 c.p.p.) che, al 6° comma, prevede che il Giudice può attribuire una provvisoria a titolo di acconti. La possibilità di concedere una provvisoria a titolo di

alimenti. La possibilità di concedere una provvisoria a titolo di alimenti esclude logicamente la natura provvisoriamente esecutiva del provvedimento che decide sulla integrale riparazione per errore giudiziario. Né alcun elemento, sia logico che testuale, può far ritenere che la succitata norma non sia applicabile all'ingiusta detenzione. Se, infatti, è prevista solo l'assegnazione di una provvisoria (a titolo di alimenti) per chi ha subito un danno che l'ordinamento prevede debba essere totalmente risarcito, non si vede per quale motivo chi ha subito un "ingiusta detenzione" e quindi abbia diritto solo ad un indennizzo, possa pretendere l'integrale ed immediata liquidazione.

12. Alla stregua di quanto precede appare chiaro che dall'esecuzione del provvedimento di cui si chiede la sospensione l'Amm.ne patirebbe gravissimo ed irrimediabile danno; e ciò, per di più, in forza di un provvedimento, che, a prescindere dalla fondatezza o meno delle censure sollevate avanti alla Suprema Corte in ordine ai criteri seguiti per pervenire all'indennizzo liquidato, per legge non potrebbe essere provvisoriamente esecutivo, se non nella rilevata misura, atta a garantire le minimali esigenze alimentari.

13. In via di estremo subordine, si chiede che, ove non si ritenga di disporre la sospensione della provvisoria esecuzione, sia quanto meno imposta cauzione a totale copertura del credito precettato.

Tanto premesso l'Amm.ne comparente, ut supra rapp.ta e dom.ta

chiede

alla S.V. di disporre provvisoriamente, inaudita altera parte, l'immediata sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di cui sopra, e quindi, fissata

l'udienza in camera di consiglio, in contraddittorio con **SACCONI GIANCARLO**, n. a Castiglion del Lago il 4.3.1940, residente a SCHEGGIA PASCELUPO, str. Marscianese n. 129/D, dom.to in Perugia, via Bonempi n. 1, presso lo Studio dell'Avv. Stelio Zaganelli, confermare la sospensione della predetta o in estremo subordine, imporre idonea cauzione a copertura totale del credito precettato.

Si producono i documenti descritti in narrativa.

Con ossequio.

Perugia, 01/10/01

ROBERTO RISTORI

Avvocato dello Stato

